



ALLEGATO ALL'ATTO N.
PRESENTATO A UDINE IL
SERIE S - PRIVATI N.A.

6372
28 DIC 2018

STATUTO

Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Cimatti

FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Forma Giuridica - Sede - Data di costituzione - Durata

E' costituito, ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.Lgs.117/17, un Ente del Terzo settore denominato Associazione Spazio Zero18 APS di seguito Spazio Zero18, con sede a Muzzana del Turgnano in Via Circonvallazione nr.6. L'associazione di promozione sociale è costituita a tempo indeterminato a partire dal 17 dicembre 2018.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla L. delega per la riforma del Terzo settore 6 giugno 2016, n.106 ed al successivo D.Lgs. Codice del Terzo settore 3 luglio 2017, n. 117

Art. 3 - Carattere associativo

Spazio Zero18 è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs.117/17.

Essa opera nel territorio della repubblica Italiana con un apporto originale per il perseguimento di finalità civiche anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.Lgs.117/17.

L'associazione si ispira ai principi della L. 106/16 art.1 comma 1 e D.Lgs.117/17 art. 12; essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012 e s.m.i. emanata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 - Finalità

Spazio Zero18 è costituita al fine di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs.117/17, ed in particolare:

- 1) lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 3) lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 4) lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 5) lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 6) lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività ai sensi dell'art. 6 comma 1) del D.Lgs.117/17.

Titolo II - Risorse ed attività economiche

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8) comma 1) del D.Lgs.117/17 ed è formato:

- dalle entrate dell'associazione che sono costituite come segue:

- 1) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- 2) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- 3) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- 4) da eventuali convenzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con le Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165 30 marzo 2000, finalizzate allo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/17;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

5) da raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.7 comma 2) D.Lgs.117/17.

• dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati:

- 1) I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- 2) Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8) comma 2) del D.Lgs.117/17.

Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione

Spazio Zero18 risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs.117/17. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs.117/17.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III - Associati

Art. 9 - Ammissione

A Spazio Zero18 possono diventare soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale: la deliberazione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art.23, comma 1) del D.Lgs.117/17.

L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni come da art. 23 comma 2)

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 - Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

La maggioranza degli Amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati, in applicazione dell'art. 2382 del Codice civile e dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs.117/17. Gli Amministratori possono essere scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (art.26, comma 4).

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto fra i quali il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto stesso ai sensi dell'art. 15, comma 3).

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. A tal fine, le spese sostenute dagli associati e dai volontari devono essere debitamente rendicontate ed approvate dall'Organo di amministrazione.

Art. 11 - Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il comportamento verso gli altri associati, e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12 - Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, che non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea o dell'organo di amministrazione.

Il socio escluso potrà proporre ricorso avverso la deliberazione motivata di cui al comma precedente all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 13 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea (art. 24, comma 1 D.Lgs.117/17);
- 2) l'organo di amministrazione (art. 26, comma 1 D.Lgs.117/17);
- 3) la rappresentanza legale dell'ente (art. 26, comma 6 D.Lgs.117/17).

Art. 14 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in carica purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ai sensi dell'art. 24 comma 1) del D.Lgs.117/17.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500, e di cinque associati in quelle con un numero di associati superiore a 500 ai sensi dell'art. 24 comma 3) del D.Lgs.117/17.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata anche per via elettronica ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione anche per via elettronica dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; quella straordinaria con la presenza dei 2/3 dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci; quella straordinaria a maggioranza di 2/3 dei soci.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Art. 18 - Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

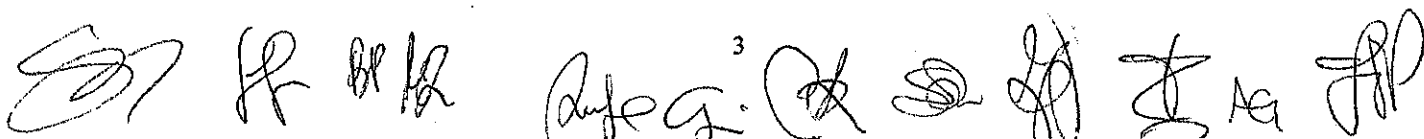
Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

• in sede ordinaria:

- 1) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti se presente (art. 25, comma 1, lettera b);
- 2) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 3) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 25, comma 1, lettera a);



- 4) fissa, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese (art. 17, comma 4);
- 5) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo e lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla assemblea medesima (art. 25, comma 1, lettera e);
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (art. 25, comma 1, lettera g);
- 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alle sue competenze (art.25, comma 1, lettera i);
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti" (art.25, comma 1, lettera d);
- in sede straordinaria:
 - 1) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (art. 25, comma 1, lettera h);
 - 2) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 25, comma 1, lettera f);
 - 3) delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
 - 4) delibera sull'espulsione dei soci;
 - 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza (art.25, comma 1, lettera l).

Art. 20 - Organo di amministrazione (art.26 comma 1 D.Lgs.117/17)

L'organo di amministrazione è composto da 11 membri eletti dall'assemblea degli associati.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'organo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, anche per via elettronica, a cura del presidente almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, anche per via elettronica

Nella prima seduta, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione (se non eletto dall'assemblea), il vicepresidente, ed il segretario.

Art. 21 - Durata e funzioni

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'organo di amministrazione:

- 1) elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario e l'eventuale tesoriere;
- 2) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- 3) predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- 4) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 5) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- 6) sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- 7) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- 8) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22 - Il Presidente

Il presidente dura in carica lo stesso numero di anni degli amministratori ed è rieleggibile.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia.

In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23 - Il Segretario

L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- 1) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- 2) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati od aderenti;
- 3) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- 4) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- 5) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- 6) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

Le mansioni di cui ai precedenti punti 5) e 6) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Titolo V - Il bilancio

Art. 24 - Bilancio consuntivo e preventivo (Art. 13 commi da 1 a 7 D.Lgs.117/17)

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità all'art.13 del D.Lgs.117/17, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'Art.4 comma 2 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4) del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art.8 comma 2)

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto ai sensi dell'art. 25, comma 1) lettera g) D.Lgs.117/17.

Art. 26 - Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile:

- 1) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- 2) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del Terzo settore, di cui all'art. 45), comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, con Raccomandata a/r o secondo le disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Francesco Preselli
Barbara Paoletti
Luigi Zucchi
Delfo Capei
Giuseppe Lucarelli
Salvatore Casanova
Francesco Lucarelli
Giulia Schiavone

